



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Civitavecchia

Reparto Tecnico Amministrativo
Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA n° 145 /2013

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA la delibera n. 13/161 del 23 maggio 2013 adottata dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante il servizio di rimorchio portuale;
- VISTA la circolare prot. n. M_IT-PORTI/6956 del 18 giugno 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i porti con cui si invitano i Capi di Circondario a recepire con apposita ordinanza di polizia marittima la *"Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale"*;
- VISTO il dispaccio prot. n. 62767 del 12 luglio 2013 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativo all'accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento ed effettuazione degli scioperi nel settore del rimorchio portuale;
- VISTO il vigente "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Civitavecchia" del 25/10/2001;
- VISTA la propria Ordinanza n. 17/2012 in data 23 febbraio 2012 con cui si regolamentano le tariffe per le prestazioni del servizio di rimorchio;
- VISTO l'art. 14 comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 della Legge 30 giugno 2000, n. 186 che qualifica espressamente i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio come di "interesse generale", in quanto destinati a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo;
- VISTO l'esito della riunione in data 11/10/2013 con i rappresentanti sindacali di categoria;
- CONSIDERATO necessario emanare apposito atto normativo finalizzato al recepimento della predetta delibera;
- RITENUTO opportuno disciplinare ed individuare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, le prestazioni indispensabili del servizio di rimorchio, rientranti negli obblighi di servizio pubblico;
- VISTI gli artt. 17, 18, 62, 63, 70 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo - 1

È approvato l'allegato "Regolamento per le prestazioni indispensabili di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia".

Articolo - 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Civitavecchia, 23/10/2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe TARZIA

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

Articolo 1 (Scopo del regolamento)

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, stabilire e garantire le prestazioni indispensabili per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia, che devono essere effettuate anche in caso di proclamazione di sciopero dai lavoratori di settore.

Ai fini del presente Regolamento, per prestazioni indispensabili di rimorchio si intendono i servizi necessari e fondamentali finalizzati ad assicurare la sicurezza della navigazione e portuale, nonché a garantire un pronto intervento in caso di emergenza.

Articolo 2 (Prestazioni di emergenza)

Le prestazioni di emergenza sono quei servizi scaturiti successivamente a determinati eventi che hanno già causato o sono in procinto di causare danni o pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita in mare quali:

- incendi a bordo nave o infrastrutture portuali;
- avarie ovvero incidenti imprevisti;
- assistenza e/o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nelle acque portuali ed in quelle ad esse adiacenti;
- recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- recupero di navi che hanno perso l'ormeggio.

Articolo 3 (Prestazioni di sicurezza)

Per prestazioni di sicurezza si intendono tutte le prestazioni finalizzate ad evitare o limitare situazioni di pericolo che potrebbero sconfinare in situazioni di emergenza.

A tal proposito devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo merci pericolose quali prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;
- movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;
- movimentazioni di navi che effettuano trasporto passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;
- movimentazioni di navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, ovvero che effettuano approvvigionamento energetico;
- movimentazioni di navi portacontainer che trasportano merci promiscue;
- movimentazioni di navi militari nazionali ed estere.

Articolo 4
(Prestazioni aggiuntive disposte dall'Autorità marittima)

L'Autorità marittima, oltre ai casi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3, qualora ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza non predeterminabili, può imporre con proprio provvedimento l'obbligo di effettuare la prestazione del servizio di rimorchio.

Articolo 5
(Numero di rimorchiatori a disposizione)

Al fine di consentire le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la locale società concessionaria del servizio di rimorchio deve garantire, durante tutto il periodo di sciopero, l'operatività di almeno due rimorchiatori nella fascia oraria 06.00 – 22.00, ed uno nella fascia oraria 22.00 – 06.00.

Un terzo rimorchiatore dovrà garantire il servizio per assicurare l'assistenza alle navi ormeggiate alla torre petrolifera.

Articolo 6
(Esclusioni)

È esclusa l'effettuazione dello sciopero nei seguenti periodi:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 5 agosto al 25 agosto;
- nei tre giorni che precedono e seguono la Pasqua;
- nei tre giorni che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale ed amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;
- nel giorno precedente ed in quello seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe TARZIA

